

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

servizio accompagnamento visitatori agli appartamenti Reali

### **ART. 1 “OGGETTO”**

Costituisce oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni l'appalto del servizio di assistenza alle visite agli Appartamenti Reali.

Gli accessi e le visite agli Appartamenti Reali si svolgono nella modalità assistita con operatori che conducono i visitatori attraverso un percorso prestabilito all'interno degli Appartamenti, i cui contenuti storico-artistici sono illustrati da audioguide consegnate all'ingresso dal personale del gestore del servizio biglietteria.

Le visite hanno avvio con partenze a orari fissi, ogni 30 minuti, a copertura dell'intero orario di apertura.

**Eventuali modifiche al servizio che consentano una maggiore fruibilità del bene monumentale dovranno essere concordate.**

L'orario di apertura degli Appartamenti Reali rimane allineato a quello dell'intera Villa: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 19.

**Eventuali modifiche d'orario saranno concordate tra le parti in relazione a eventi particolari organizzati dall'amministrazione appaltante, senza alcun ulteriore onere.**

Il Lunedì è giorno di chiusura settimanale.

Le aperture straordinarie in periodi di festività si intendono ricompresi all'interno del servizio in oggetto.

Durante l'intero orario di apertura, anche in prolungata assenza di visitatori, il personale assegnato rimane comunque dedicato agli Appartamenti Reali, agli ingressi o all'interno, accertando che non avvengano accessi impropri e non controllati.

Il monte ore complessivo viene calcolato sulla base della presenza di 2 postazioni di personale per l'intero orario di apertura del percorso museale.

I gruppi in visita sono composti da massimo 25 persone e dovranno essere accompagnati da addetti in grado di esercitare un controllo ed assistere il gruppo, rispettando e facendo rispettare le “Condizioni e norme generali per l'utilizzo degli Appartamenti Reali presso la Villa Reale di Monza”.

Il personale addetto all'accompagnamento dei visitatori deve essere formato sui temi della sicurezza (corsi antincendio e primo soccorso), possedere le certificazioni per “medio” rischio, avere un'adeguata formazione storico artistica relativa alla Villa Reale nel suo complesso e buona padronanza di almeno la lingua inglese, oltre all'italiano.

Nel caso in cui l'appaltatore si sia impegnato in sede di gara ad avvalersi di personale con buona padronanza di lingue straniere ulteriori rispetto all'inglese dovrà garantire il possesso di tale requisito in tutti i casi in cui si renda necessaria una sostituzione, a pena di risoluzione del contratto.

Eventuali gruppi, organizzati con guida propria, possono egualmente fruire della visita agli Appartamenti, nel rispetto dell'organizzazione complessiva e della durata prevista della visita. Le guide turistiche dovranno essere dotate di specifica abilitazione secondo quanto previsto dalle normative vigenti italiane ed europee per tale professione (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo decreto n. 565 11 dicembre 2015 "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione - Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27).

Rientra nelle attività a carico dell'appaltatore il controllo del possesso di tale abilitazione attraverso l'esibizione del tessera personale di riconoscimento durante l'espletamento dell'attività professionale.

Anche nelle ipotesi di gruppi accompagnati da guide turistiche l'appaltatore dovrà garantire che un operatore segua il gruppo per accertare il rispetto delle "Condizioni e norme generali per l'utilizzo degli Appartamenti Reali" e del Piano di Emergenza "Istruzioni sintetiche Piani di prevenzione ed emergenza" (Titoli I Sezione V D.Lgs 81/ D.M. 10/3/98). tale operatore dovrà possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Il personale dovrà essere riconoscibile attraverso la dotazione di una divisa fornita dall'appaltatore e sarà tenuto ad esibire il cartellino di riconoscimento o l'eventuale tessera personale con la qualifica di Guida turistica ove posseduta.

Qualora l'aggiudicatario in sede di gara si sia impegnato ad inserire nell'organico utilizzato per l'espletamento del servizio una risorsa dotata dell'abilitazione di guida turistica dovrà garantire, a pena di risoluzione del contratto, l'effettuazione di una visita guidata in una determinata fascia oraria (da concordare con la stazione appaltante) di tutti i giorni di apertura.

Il personale addetto dovrà distribuire agli utenti i supporti audiovisivi o similari forniti dal Consorzio o da propri delegati.

Il personale addetto deve essere addestrato all'utilizzo e al mantenimento in efficienza del montascale a cingoli in relazione al superamento delle barriere architettoniche in presenza di visitatori disabili e in caso di non funzionamento dell'ascensore dedicato, dovendo essere in grado da un lato di far fronte efficacemente al primo intervento in caso di pericolo per i visitatori/opere e dall'altro di soddisfare le richieste di informazioni dei visitatori, italiani e stranieri.

Prima della stipulazione del contratto o dell'inizio del servizio l'Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del soggetto incaricato del ruolo di referente tecnico del servizio, il quale dovrà svolgere il ruolo di coordinatore del servizio di accompagnamento visite.

Qualsiasi criticità, anomalia, evento o danno, anche solo potenziale, riscontrato o verificatosi durante lo svolgimento del servizio dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto al Consorzio.

L'appaltatore dovrà, inoltre, riscontrare nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante la richiesta di chiarimenti in merito a disservizi lamentati dall'utenza, attraverso la produzione di circostanziate relazioni sui fatti.

E' vietato il subappalto delle prestazioni contrattuali.

#### **ART. 2 "DURATA"**

Il contratto ha durata 12 mesi decorrenti dalla data della stipulazione o del verbale di consegna del servizio.

#### **ART. 3 "CORRISPETTIVI"**

Per il servizio il Consorzio corrisponderà l'importo offerto dall'aggiudicatario in ribasso sulla somma complessiva di € 72.000,00, IVA esclusa, posta a base d'asta, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari a € 200,00)

#### **ART. 4 "MODALITA' DI PAGAMENTO"**

Per il servizio l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolare fattura e a seguito dell'acquisizione di un durc che attesti la regolarità contributiva dell'appaltatore.

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, come tutte le altre amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, non può accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, inoltre non può procedere al pagamento, neppure parziale, delle fatture in forma cartacea, fino all'invio del documento in forma elettronica.

La trasmissione della fattura elettronica deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Le modalità di funzionamento di detto Sistema di Interscambio sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55. Le fatture elettroniche indirizzate al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così come censito su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it):

codice univoco ufficio: **UFIFDD** nome ufficio: **Uff\_eFatturaPA**

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza sono disponibili su [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni.

Si provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla fine del mese in cui sono state ricevute, dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver acquisito la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 192/2012 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore ceda il proprio credito a terzi ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere al riguardo.

#### **ART. 5 “RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE”**

L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni derivanti a terzi e alla stazione appaltante dall'esecuzione del servizio.

In particolare l'appaltatore è responsabile della vigilanza sul corretto comportamento a tutela dei luoghi e dei beni presenti e sull'osservanza dei comportamenti vietati all'interno degli Appartamenti Reali.

All'interno dei locali e/o degli spazi, lungo il percorso di visita e accesso ai medesimi, che deve avvenire in gruppi accompagnati, è assolutamente vietato, per ragioni di sicurezza, tutela e decoro:

- introdurre un numero di persone per gruppo di visita superiore a 25 pax;
- sottrarre, occultare o spostare gli arredi e gli allestimenti del percorso museale ivi conservati;
- realizzare materiali fotografici all'interno delle sale;
- introdurre animali;
- introdurre ombrelli bagnati o oggetti ingombranti, che dovranno essere depositati al guardaroba;
- lasciare incustoditi oggetti personali;
- fumare;
- consumare cibi;
- urlare o schiamazzare;
- introdurre sostanze infiammabili;
- ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza;
- occultare o spostare le attrezzature antincendio;
- occultare o spostare la segnaletica di sicurezza e di divieto;
- occultare o spostare la segnaletica indicante le vie di uscita;
- abbandonare qualsiasi materiale di scarto.

A copertura dei rischi, prima dell'inizio del servizio e a pena di revoca dell'affidamento, l'Appaltatore è obbligato a consegnare copia conforme della propria polizza assicurativa avente durata almeno pari a quella del servizio in oggetto.

#### **ART. 6 “PENALI”**

Sono sanzionati con l'applicazione di una penale pari a € 100,00 giornaliera o frazioni di giorno, i seguenti inadempimenti contrattuali:

- a) espletamento del servizio senza utilizzo della divisa;
- b) mancata esibizione della tessera di riconoscimento;
- c) irreperibilità del referente tecnico dell'Appaltatore;
- d) mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante di avere informazioni in merito a disservizi lamentati dall'utenza;
- e) inadempimento dell'obbligo di tempestiva comunicazione di eventi, criticità o danni verificatesi nel corso dell'espletamento delle visite;
- f) in tutti i casi in cui sia ravvisabile un esercizio abusivo della professione di guida turistica;
- g) mancata consegna dei report digitale di profilazione dell'utenza, entro 10 giorni dalla scadenza mensile;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempimento e contestuale assegnazione di un termine, max 3 giorni per la formulazione delle giustificazioni dell'appaltatore.

Le penali saranno applicate alla prima fatturazione utile.

#### **ART. 7 "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO"**

In caso di sospensione arbitraria del servizio o di recidive delle ipotesi previste alle lettere c), d), e), ed f) nell'articolo precedente, il Consorzio potrà assegnare all'Appaltatore ex art.1454 c.c., un termine non inferiore a 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto e il Consorzio potrà procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'esecuzione delle modifiche necessarie in danno della ditta inadempiente a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a difesa dei propri interessi.

Il Consorzio, inoltre, potrà in ogni caso risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e Legge 136/2010 (norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari), - previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore nei seguenti casi:

- in caso di cessione dell'impresa o del contratto, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- per la seconda infrazione rilevata dall'Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
- in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla stessa Legge;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di stipula contrattuale.

**Rappresentano, inoltre, cause di risoluzione del contratto le violazioni degli impegni assunti in Sede di gara dall'aggiudicatario attraverso la sottoscrizione dell'offerta tecnica presentata.**

**ART.8 "CAUZIONE DEFINITIVA"**

Prima della sottoscrizione del contratto e a pena di revoca dell'affidamento l'aggiudicatario deve costituire apposita cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali e conforme alle prescrizioni dell'art.103 del D.lgs 50/2016.

**ART. 9 "CONTROLLO DEI REQUISITI"**

Il contratto è subordinato alla verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate.

Laddove si verifichi, nel corso dell'esecuzione del contratto, la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti, l'impresa decade dall'affidamento con effetto retroattivo.

Rimane fermo il diritto della stessa al rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell'Ente nell'esecuzione del contratto fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

**ART. 10 "ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/08/2010 N. 136"**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge. A tal fine è tenuto a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche, non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 della stessa Legge;
- effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti la fornitura in oggetto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della stessa Legge;
- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice CIG riportato nella lettera d'invito.

Il Concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione, all'Amministrazione consortile ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti/sub appaltatori ecc. a qualsiasi titolo interessati alla filiera della fornitura di cui trattasi) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 11 "NORMA FINALE E DI RINVIO"**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D.Lgs.

50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per l'esecuzione del contratto, nonché le disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili .

**ART. 12 “CONTROVERSIE”**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in tema di validità, interpretazione o esecuzione del presente Foglio Patti e Condizioni è competente esclusivamente il Foro di Monza.

**ART. 13 “SPESE CONTRATTUALI”**

Tutte le spese relative al presente contratto (imposta di bollo, ecc.) sono a carico dell'aggiudicatario.

**ART. 14 “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO”**

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Pietro Felice Addis.

Direttore dell'esecuzione del contratto: Dott. Corrado Beretta

**ART. 15 “INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI”**

Il titolare del trattamento è Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, per qualsiasi informazione in merito inviare mail a: [attilio.fiore@reggiadimonza.it](mailto:attilio.fiore@reggiadimonza.it)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del nuovo GDPR/EU 679/2016.

Incarico DPO sulla sicurezza dati e regolamento GDPR 679/2016 è la soc. Sprint srl , via Amati, 30 – Monza, per qualsiasi informazione in merito inviare mail:

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza, liceità e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini amministrativi e contrattuali.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico affidato, e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.

**ART. 16 “DOVERE DI RISERVATEZZA”**

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza sulle informazioni acquisite in occasione dell'appalto e ad astenersi dal diffonderle con qualsiasi mezzo.

Data 16.09.2019

IL DIRETTORE

Piero ADDIS

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/09*